

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE GIUSTIZIA

AUDIZIONI

Oggetto: Cognome del nato, a seguito della sentenza n. 131/22 Corte cost

Invio alcune considerazioni, relative all'audizione cui non ho potuto partecipare, essendo, per la data stabilita, fuori Italia. Di ciò avevo preventivamente avvertito la segreteria della commissione.

Com'è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 31 maggio 2022 n. 131, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo al riconoscimento contemporaneo del figlio, che questi assuma il cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori, nell'ordine da essi concordato, salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, che il nato assuma il cognome di uno di loro soltanto. E, molto condivisibilmente, la Consulta ha esteso tale illegittimità anche all'ipotesi di nascita nel matrimonio o di adozione. Afferma, tra l'altro, la Corte che il cognome collega l'individuo alla formazione sociale che l'accoglie, tramite lo status filiationis, che esso "si radica nella sua identità familiare", e la sua attribuzione deve rispettare e rispecchiare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

Il giudice delle leggi, ben consapevole della necessità, a seguito della sua sentenza, di un intervento del legislatore, sostiene l'opportunità che, ove un genitore abbia doppio cognome, venga scelto quello dei due che "rappresenti (meglio) il suo legame genitoriale", sempre che i genitori non scelgano unicamente quel doppio cognome per il nato, e rimette alla valutazione del legislatore "l' (indubbio) interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a fratelli e sorelle", segnalando, al riguardo, una possibile soluzione, nel senso che il cognome, attribuito al primo figlio, sia vincolante per quelli successivi della medesima coppia. Si tratta, com'è evidente, di proposte sagge, che tuttavia non sono vincolanti per il Parlamento.

Il Ministro dell'Interno, con propria circolare n. 63/2022, ha richiamato il contenuto di alcune parti della sentenza suindicata, senza ulteriori specificazioni, nel rispetto evidente di quella che potrebbe essere, la futura volontà del legislatore (e si auspica che il relativo intervento sia, nei limiti del possibile, sollecito). Si limita ad osservare correttamente che fin d'ora, ove non vi sia ancora stata attribuzione di cognome (in caso contrario, dovrebbero operare, prima di una novella normativa, le tradizionali procedure di modifica, previste dall'ordinamento), la sentenza avrà piena efficacia: l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendano attribuire al nato il cognome di entrambi, nell'ordine da essi concordato, ovvero, sempre sull'accordo, il cognome di uno soltanto dei genitori.

Il senso generale, che emerge dalla sentenza, è dunque che, ove vi sia accordo, non sarà necessario alcun intervento giudiziale; l'ufficiale dello stato civile si limiterà a recepire, nell'atto di nascita, il consenso concorde della parti; solo in caso di contrasto sull'ordine di attribuzione o sulla scelta di un unico cognome, sarà necessario il ricorso al giudice. E, correttamente, la Corte ha indicato, nell'art 316, comma 2, c.c. (Tribunale collegiale), la norma applicabile "in caso di questioni (relative ai figli) di particolare importanza".

Vanno più specificamente esaminate le singole fattispecie.

Nascita nel matrimonio

L'acquisto dello status filiationis è automatico, operando la presunzione di nascita nel matrimonio, e fino ad oggi, automatica era l'attribuzione del cognome paterno. Si potrebbe ipotizzare che, se non vi fosse nessuna richiesta da parte dei genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuirebbe il cognome di entrambi, ma egli avrebbe comunque necessità di un'indicazione, da parte loro, circa l'ordine di attribuzione dei due cognomi, essendo comunque venuta a meno la tradizionale preminenza di quello paterno.

#### Filiazione fuori del matrimonio

Quanto ai figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art 262 c.c., in caso di riconoscimento contemporaneo, si applicherà in pieno la sentenza della Consulta: accordo sul cognome, nonché sull'ordine di attribuzione e, in caso di disaccordo, ricorso al giudice. Rimane la disposizione, non toccata dalla pronuncia, per cui il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

In caso di secondo successivo riconoscimento (si tratterà di regola di quello paterno, ma nulla vieta un riconoscimento anteriore da parte del padre), si dovrà comunque, ove i genitori intendano attribuire il cognome di entrambi, ricorrere al giudice, in caso di minore età del figlio, tenendo conto del suo interesse, collegato alla sua identità personale (e sul punto si dovrà modificare la norma); in caso di maggiore età del figlio, sarà evidentemente lui a decidere, ai sensi dell'art 262, comma 3, c.c.

#### Adozione piena, di maggiorenni, in casi particolari

Quanto all'adozione piena (come se il minore fosse nato dal matrimonio dei genitori adottanti), il figlio assumeva fino ad oggi, perdendo quello originario, il cognome paterno, stante il principio di netta preminenza di tale cognome: la sentenza introduce un'innovazione, conformemente a quanto si è detto per la nascita nel matrimonio tout court (accordo tra i genitori o intervento del giudice).

Quanto all'adozione di maggiorenni, ai sensi dell'art 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio; il comma 3 dell'articolo privilegia il cognome del marito, se sono entrambi i coniugi ad adottare, e la sentenza suindicata incide necessariamente anche sotto questo profilo. Al riguardo, sarebbe però opportuno un chiarimento normativo, perché i cognomi diverrebbero tre, quelli dei coniugi e quello originario. E' da ritenere che si dovrebbe lasciare ogni soluzione alla volontà dell'adottato maggiorenne. Così potrebbe avvenire per l'adozione in casi particolari (si pensi a quella del figlio del coniuge): in tal caso, essendo l'adottato minore, dovrebbe decidere il giudice.

#### Figli di coppie del medesimo sesso

A questo punto, tuttavia, viene in considerazione una problematica, non considerata direttamente dalla sentenza, e particolarmente delicata: quella dei figli di coppie (unioni civili o convivenze di fatto) del medesimo sesso. La l. 76 del 2016, com'è noto, non fa cenno a tali soggetti, considerati invece ripetutamente, oltre che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure dalla nostra giurisprudenza di legittimità e merito, ivi compresa la Corte costituzionale (nn. 33, 32 del 2021). Questa potrebbe essere l'occasione per riconoscere dignità al genitore d'intenzione, accanto a quello biologico (che si tratti di adozione in casi particolari, ovvero di fecondazione assistita), ma pure si dovrebbe chiarire la posizione dei figli rispetto al comma 10 l.76, per cui le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune, scegliendo tra i loro. Quell'inciso "per la durata dell'unione", non potrebbe sic et simpliciter valere anche per i figli. E dunque, al riguardo, dovrebbe intervenire il giudice (al momento dello scioglimento dell'unione), con attenta valutazione sul cognome, quale espressione dell'identità personale dei figli stessi.

Da ultimo, richiamandosi le sagge indicazioni della Corte costituzionale, nella sentenza più volte ricordata, andrà privilegiato l'indubbio interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a sorelle e fratelli, ipotizzandosi dunque che quello attribuito al primo debba valere anche per quelli nati successivamente, salva, forse, la possibilità di una decisione autonoma, per il figlio, divenuto maggiorenne, che potrebbe mutare il proprio cognome.

Va precisato infatti che, mentre è sicuramente auspicabile l'affermazione, anche in questo settore, del principio di uguaglianza dei genitori, rileva, ancor di più, se si può dire, quello della libera volontà del figlio, alla fine unico destinatario del cognome...

MASSIMO DOGLIOTTI

Già magistrato della Corte di Cassazione.

Professore di Diritto di famiglia nell'Università di Genova